

G.I.P. TRIB. MILANO

22 SETTEMBRE 2006

GIUDICE: SALVINI

IMPUTATI: SALLUSTI, DI LAURO
(Avv. Vitale)**Diffamazione a mezzo stampa • Competenza territoriale**

- Individuazione del luogo di « prima diffusione » del giornale
- Abbandono dei criteri formali precostituiti
- Criterio fattuale
- Luogo ove si è verificato il primo e diretto effetto diffamatorio percepibile

In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel determinare la competenza territoriale, deve aversi riguardo al luogo in cui, sul piano fattuale, si è verificato il primo e diretto effetto diffamatorio percepibile, ove il reato poteva cagionare l'evento costituito dall'aggressione al patrimonio morale della persona offesa (fattispecie: luogo in cui il diffamato è conosciuto nel proprio mondo familiare e lavorativo).

All'origine della richiesta presentata dal difensore degli imputati Giuseppina Di Lauro e Alessandro Sallusti, rispettivamente giornalista e direttore all'epoca dei fatti del quotidiano *Libero*, di sollevare conflitto di competenza in Cassazione al fine di stabilire definitivamente la competenza territoriale a giudicare il reato di diffamazione contestato, vi sono le contrastanti decisioni adottate, sempre in tema di competenza, dal GUP presso il Tribunale di Milano in data 21 giugno 2004 e dal GUP presso il Tribunale di Monza in data 16 marzo 2005.

Le due autorità giudiziarie erano chiamate ad affrontare una questione peraltro sollevata in moltissimi procedimenti analoghi con un conseguente effetto di « rimbalzo » di molti fascicoli tra gli uffici di Milano e di Monza e cioè appunto la competenza a giudicare reati di diffamazione a mezzo stampa contestati a giornalisti e direttori di quotidiani le cui sedi principali, anche se non uniche, di stampa si trovano a Paterno Dugnano o nei comuni limitrofi.

Secondo il GUP del Tribunale di Milano, presso il quale si era originariamente radicata la competenza, competente a giudicare i 2 imputati, responsabili in base all'accusa del reato di diffamazione aggravata per aver pubblicato in data 8 febbraio 2001 un articolo in cui il querelante Massimo Amati, dipendente dello scalo postale di Via Farini, veniva fra l'altro indicato come il « postino delle Brigate Rosse », è infatti l'autorità giudiziaria di Monza.

Il quotidiano *Libero* è infatti stampato a Paderno Dugnano (Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza) e, secondo tale prima decisione assai sintetica, rilevante ai fini della competenza territoriale è il luogo di « prima diffusione » che coincide normalmente con quello di stampa sulla base della ragionevole presunzione della possibilità che il giornale una volta uscito dalla tipografia venga « letto da altre persone ».

Da qui la competenza del Tribunale di Monza avendo il quotidiano *Libero* la sede principale di stampa, come si è detto, a Paderno Dugnano.

Tale decisione è stata ribaltata dal GUP presso il Tribunale di Monza che in data 16 marzo 2005, ha declinato a sua volta la propria competenza ritrasmettendo il fascicolo all'autorità giudiziaria di Milano.

Infatti, si rileva in tale seconda decisione, il semplice richiamo al luogo ove ha sede la stamperia, deve ritenersi superato dai nuovi strumenti tecnologici che caratterizzano la stampa dei quotidiani in quanto già all'epoca *Libero*, così come altri quotidiani, disponeva di più sedi di redazione (in particolare a Milano e a Roma) e di più centri stampa (oltre a quello principale di Paterno Dugnano), ubicati in diversi punti del territorio nazionale e ai quali il giornale una volta composto veniva teletraspresso appunto per la stampa.

In tale provvedimento si osserva pertanto, con un'argomentazione peraltro un po' oscura, che nella situazione ora descritta, non è possibile verificare la « coincidenza tra il luogo di prima diffusione con quello in cui la stampa viene effettuata » con ciò volendosi probabilmente affermare che non è determinabile il luogo in cui, concludendosi per prime le operazioni di stampa avviene subito dopo la « prima diffusione ».

In assenza quindi di certezze deve farsi ricorso per l'individuazione della competenza al criterio suppletivo costituito dal luogo certo in cui avviene il deposito in Questura (rectius Prefettura) delle c.d. copie di obbligo.

Avvenendo per il quotidiano *Libero* il deposito delle copie d'obbligo presso la Prefettura di Milano, la competenza deve quindi radicarsi presso il Tribunale di questo capoluogo.

In realtà entrambe le decisioni non sembrano approfondire in modo soddisfacente i problemi posti dalla stampa e dalla diffusione di un quotidiano in varie parti del territorio nazionale in relazione alla consumazione e soprattutto alla concreta offensività del reato di diffamazione e utilizzano, senza meglio specificarlo, il concetto di « prima diffusione » (inteso in pratica come postulato generico) quale momento saliente per la consumazione del reato stesso.

Proprio la ripetizione, nell'ambito della Corte d'Appello di Milano, di pronunzie contrastanti stimolate anche, per comprensibili ragioni di rallentamento, dalle varie eccezioni dei difensori, impone quindi una riflessione più concreta e più approfondita suscettibile di essere utilizzata anche in casi analoghi rispetto a quello specificamente oggetto del presente provvedimento. Una riflessione che parta da un lato, sul piano tecnico-giuridico, da un breve richiamo alla diffamazione come reato di evento « psicologico » e d'altro lato, su un piano di fatto, da un approccio concreto ai protocolli di stampa e di distribuzione non solo di *Libero* ma della maggior parte dei quotidiani.

Sotto il primo profilo, in estrema sintesi, non sembra esservi dubbio, e il rilievo può avere, come si vedrà, conseguenze concrete per il problema che qui interessa che la diffamazione appartenga alla classe di reati con « evento naturalistico » intendendosi per « evento » ogni modificazione della realtà fenomenica di carattere non solo fisico, fisiologico o patrimoniale ma anche psicologico.

L'evento in senso psicologico, come ha ricordato anche la recente giurisprudenza¹, è un accadimento che ha sede nella psiche umana e si identi-

¹ Cfr. Cass. Sez. I, sentenza n. 31563 in data 26 maggio 2004 in materia di diffamazione

mediante spedizione di scritti e competenza territoriale.

fica nell'altrui percezione di frasi offensive per la reputazione della persona offesa il cui patrimonio morale è così concretamente aggredito.

L'evento psicologico non può essere « virtuale » ma deve configurarsi come reale possibilità di recepire e discernere il contenuto diffamatorio del messaggio. Quindi la Corte di Cassazione² ha giustamente affermato che, nel caso in cui una missiva diffamatoria sia spedita ad un determinato indirizzo e cioè la sede legale di una ditta ma sia poi recapitata ad un indirizzo diverso da quello originario e cioè la sede operativa della stessa ditta e solo una volta giunta al nuovo indirizzo sia aperta, protocollata e letta, competente a giudicare è il giudice del luogo ove la lettera è stata aperta e non quello del luogo in cui la lettera era originariamente indirizzata.

Sotto il secondo profilo nei procedimenti che riguardano il reato di diffamazione a mezzo stampa sono in genere tralasciati i dati obiettivi e l'acquisizione di elementi di conoscenza in merito al concreto processo di redazione, stampa e distribuzione dei quotidiani così come avviene in base alle tecniche più moderne.

Per tale ragione, prima di assumere una decisione in merito alla richiesta di sollevare il conflitto di competenza, si è ritenuto in via preliminare di procedere all'audizione in qualità di persone informate sui fatti del direttore generale e del responsabile e della diffusione del quotidiano *Libero* affinché essi fornissero un quadro chiaro e documentato nelle modalità con cui i giornale giunge in sostanza ai suoi consumatori.

Sono stati quindi sentiti all'udienza del 27 giugno 2006 il direttore generale Gianni di Giore e il responsabile della diffusione Christian Conti i quali rivestono tale ruolo nel quotidiano *Libero* solo da un periodo successivo ai fatti e solo dopo il cambio di proprietà della testata ma cionondimeno la loro descrizione del processo di stampa rimane utile perché le modalità di tale processo non sono sostanzialmente mutate con il nuovo assetto societario del quotidiano.

I due testimoni hanno così spiegato, anche facendo riferimento al colophon del quotidiano³, che la redazione principale del quotidiano *Libero* è sempre stata a Milano, il centro stampa principale che serve *Libero* così come altri quotidiani si trova a Paderno Dugnano e che vengono prodotte anche edizioni teletrasmesse a Roma, Catania e da ultimo anche a Macomer.

² Cfr. la sentenza citata che aveva risolto un conflitto negativo di competenza tra l'autorità giudiziaria del luogo in cui la lettera era stata recapitata in busta chiusa e quella del luogo in cui la lettera, una volta rispedita, era stata effettivamente aperta affermando la competenza dell'autorità giudiziaria del luogo in cui le espressioni asseritamente ingiuriose erano state concretamente percepite con l'apertura della lettera.

³ Il colophon è quello spazio di ciascun quotidiano in cui vengono riportate tutte le indicazioni obbligatorie previste dalla Legge sulla stampa quali il nome del direttore, le sedi delle redazioni, degli uffici

amministrativi, dei centri di stampa e dei distributori, il luogo di registrazione del quotidiano e così via.

Dal colophon del quotidiano *Libero* presente sul numero in cui è stato pubblicato l'articolo oggetto della querela si rileva Paderno Dugnano quale centro stampa principale e Roma e Catania quali sedi di stampa delle edizioni teletrasmesse.

È indicata inoltre la presenza di due redazioni (a Milano e a Roma) e il nome della principale società distributrice che ha sede a Cinisello Balsamo.

Il quotidiano *Libero* infine risulta registrato presso il Tribunale di Bolzano.

Oltre all'edizione nazionale vi è un'edizione con pagine milanesi e, solo dal 2002, un'edizione con pagine romane.

Una volta terminato in redazione il lavoro del caporedattore e subito dopo quello dei grafici le pagine vengono trasmesse, sempre per via telematica a Paderno Dugnano (unica sede di stampa che ha necessità di ricevere le pagine milanesi) e agli altri centri ubicati in Centro e Sud-Italia.

Le numerose variabili che caratterizzano, ogni giorno, con possibili ritardi ed inconvenienti, il processo di stampa nelle varie sedi, rendono impossibile sapere quale tipografia abbia appunto ogni giorno per prima pronto il quotidiano.

Da ogni tipografia partono comunque nelle prime ore del mattino i pacchi di giornali pressati, chiusi con filo di nylon (tecnicamente definiti « reggiati ») e caricati sui numerosi furgoni diretti ai centri di smistamento locali.

Qui i pacchi vengono aperti e suddivisi preparando pile di giornali destinati ad ogni singola rivendita cioè edicola e molto presto vengono anche consegnate agli Uffici Postali le copie che seguono un diverso circuito di distribuzione e cioè quelle destinate agli abbonati.

Sin dal momento del caricamento sui furgoni nei cortili delle varie tipografie dei pacchi originari chiusi, la partenza di ogni mezzo è comunque caratterizzata dalla presenza anche di un certo numero di « copie omaggio » sfuse che gli autisti sono soliti lasciare nei bar e negli Uffici Postali in cui si fermano durante il viaggio.

I due testimoni hanno infine ricordato che solo da pochi mesi, e quindi da un momento largamente successivo alla pubblicazione del numero di quotidiano oggetto della querela, *Libero* ha intrapreso ad utilizzare quella forma di distribuzione chiamata in gergo « anticipazione » e che consiste nel rifornire appunto in anticipo di un certo numero di copie le edicole notturne che rimangono sempre aperte a Milano e che ricevono quindi per prime i quotidiani della giornata che sta per iniziare.

Nel 2001 il quotidiano *Libero* non si avvaleva ancora di tale possibilità che utilizza da qualche tempo a Milano in modo comunque assai limitato, ristretto a solo due edicole notturne.

Questa, in estrema sintesi e per quanto interessa in questa sede, è la situazione di fatto e di diritto sulla quale deve poggiare ogni concreta decisione in materia di competenza territoriale.

Cercando di dare una risposta adeguata a tale problema, non formalistica e non avulsa da quella che è la diffamazione a mezzo stampa quotidiana nella sua dinamica reale, appare necessaria una considerazione preliminare.

Indipendentemente dalla difficoltà di individuare il luogo di « prima diffusione » e di definire lo stesso concetto di prima diffusione in termini effettivamente rilevanti per poter ritenere la diffamazione effettivamente consumata, sembra evidente che il deposito delle « copie d'obbligo », richiamato come dirimente per la decisione nel provvedimento del GUP di Monza, ben poco aveva a che vedere con il nucleo essenziale della consumazione della diffamazione.

Infatti il deposito delle copie d'obbligo, che peraltro avviene, o meglio, come si dirà, avveniva quando il quotidiano era già in circolazione da diverse ore, ha finalità del tutto diverse di tipo certificativo ed amministrativo e ben difficilmente si può sostenere, anche in assenza di qualsiasi riferimento normativo, che la consegna di alcune copie in un ufficio potesse

avere qualche relazione con la consumazione del reato di diffamazione che richiede nella sua essenza qualcosa di ben diverso e cioè l'avvenuto contatto dello stampato con il pubblico inteso come pluralità indifferenziata di lettori.

Perdipiù l'istituto del deposito delle copie d'obbligo presso la Prefettura (e presso la Procura della Repubblica competente per territorio) si è estinto perché la l. 15 aprile 2004 n. 106, che ha abrogato l'articolo della legge 2 febbraio 1939 n. 374 che regolava il deposito delle copie d'obbligo, ha ridisciplinato interamente la materia ampliando da un lato l'oggetto del deposito ai documenti sonori e video e ai documenti su supporto informatico e sostituendo d'altro lato, quali, destinatari dal deposito alle Prefetture e alle Procure le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze e altri istituti pubblici che saranno individuati con un apposito regolamento.

Proprio l'emanazione in data del regolamento attuativo⁴ ha reso operante la nuova disciplina della materia ed è così definitivamente scomparso il desueto istituto del deposito presso le Prefetture tipico del sistema di controllo « poliziesco » esistente all'epoca in cui la Legge del 1939 fu emanata⁵.

Ad analoghi rilievi critici si espone il tentativo di parte della giurisprudenza di ancorare in situazioni di incertezza sul luogo di stampa, la consumazione del reato di diffamazione ad un altro dato del tutto esteriore anche se certo.

Ci si riferisce ad alcune sentenze di merito⁶ che pervengono alla decisione di utilizzare quale criterio la sede di Tribunale presso la cui Cancelleria è avvenuta la registrazione del giornale, registrazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 47/1948 sulla stampa.

Anche in tal caso infatti il dato di collegamento utilizzato è del tutto fittizio e scollegato dall'essenza della presunta diffamazione quale concretamente si verifica nel mondo fenomenico.

Basti pensare al fatto che l'utilizzazione del luogo di registrazione del giornale quale criterio regolatore della competenza, oltre ad essere anch'essa priva di qualsiasi riferimento normativo, può portare facilmente alla conseguenza paradossale di trascinare la competenza in luoghi del tutto remoti rispetto a quelli in cui si è collocato concretamente il fatto⁷ e si espone al rischio di una possibile scelta iniziale, da parte dei proprietari della testata, del Foro in cui potranno essere giudicati i responsabili dei reati di diffamazione in cui la testata stessa potrà essere coinvolta.

⁴ Il decreto attuativo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 aprile 2006 e riguarda comunque i soli documenti su supporto fisico essendo il deposito legale delle copie dei documenti diffusi tramite rete informatica, per la complessità dei problemi che comporta, stato demandato ad un ulteriore e successivo regolamento.

⁵ La legge 15 aprile 2004 non si basa infatti su un'ottica finalizzata al controllo preventivo della produzione editoriale italiana ma, come si legge nell'art. 1, regola il deposito obbligatorio dei documenti desti-

nati all'uso pubblico come strumento per « conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana ».

⁶ Cfr. ad esempio App. Milano, sez. I, sentenza 14 ottobre 1999 in Foro Ambrosiano, 2000, p. 27.

⁷ Ad esempio, in base a quanto ricordato nella nota 3, nel caso di reati di diffamazione contestati al direttore e ai giornalisti del quotidiano *Libero*, sarebbe competente a giudicare sempre ed esclusivamente (anche in relazione alle pagine locali) il Tribunale di Bolzano.

Centrale resta quindi il principio della « prima diffusione » del quotidiano anche se tale concetto è utilizzato nei provvedimenti in modo generico, privato di una specifica definizione e sottintendendo per lo più allo stesso un'idea di « diffusione » poco aderente alla concreta offensività del reato di diffamazione a mezzo stampa quotidiana.

Infatti la « prima diffusione » è perlopiù individuata nella materiale uscita del giornale dalla tipografia, momento in cui diventa leggibile una qualsiasi copia tratta da pacchi destinati alle edicole o facente parte del pacchetto delle copie omaggio che si trova con essi sui furgoni.

In realtà se, come si è accennato, la diffamazione è un reato di evento psicologico che comporta un preciso accadimento nella psiche umana e cioè a percezione una volontà offensiva e patrimonio morale di una persona, accadimento che non può che essere correlato sin dall'origine ad una certa indeterminatezza e diffusività dei suoi destinatari, ben poca relazione ha con questo fenomeno di onde concentriche provocate normalmente dalla distribuzione del quotidiano l'occasionale leggibilità da parte di qualcuno di qualche copia che precede la vendita vera e propria.

È molto probabile che qualche distributore prenda dal pacco qualche copia e acquisisca in forma sporadica ed occasionale la notizia offensiva, è molto probabile che qualche « copia omaggio » sia letta per via o, in qualche bar prima dell'arrivo dei giornali alle rivendite o agli abbonati ma certo non a queste situazioni si collega l'aspetto profondo dell'offensività del reato.

Destinatari dell'azione diffamatoria nel suo complesso e nella sua finalità sono infatti i lettori/utenti e cioè quella platea indeterminata di persone, in sostanza l'opinione pubblica, che acquista il giornale in più luoghi non appena messo in vendita.

Solo in quel momento la diffamazione è compiuta in quanto il giornale, in pratica da « leggibile » diventa « letto », passa da una esistenza virtuale alla sua funzione reale, in pratica « nasce » come quotidiano di quel giorno.

Oltretutto la composizione frazionata del quotidiano, tipica delle nuove tecnologie, e le sue multiformi e variabili catene di stampa o di distribuzione descritte anche dai testimoni appena citati rendono pressoché impossibile stabilire il momento preciso in cui venga letto il primo giornale uscito dalla prima rotativa, rendendo così del tutto aleatorio il concetto di « prima diffusione » così come tradizionalmente recepito dalla giurisprudenza.

A tale concetto dovrebbe quindi essere sostituito, per dare concretezza alla offensività del reato, quello di « prima distribuzione diffusa » che coincide con la prima libera vendita nelle edicole.

Applicando tale criterio interpretativo al caso in esame (al fine di verificare se possa essere *individuabile* una « prima vendita » da considerarsi quindi luogo di consumazione del reato) deve innanzitutto sottolinearsi una circostanza di fatto non presa in considerazione né nella decisione del GUP di Milano e né in quella del GUP di Monza.

L'articolo oggetto della querela era pubblicato infatti nelle pagine milanesi del quotidiano *Libero*, pagine presenti solo nelle copie poste in vendita a Milano, in Lombardia e in qualche altra città del Nord-Italia.

Partendo da tale dato l'individuazione del luogo di prima consumazione sarebbe assai agevole se il quotidiano *Libero* avesse utilizzato al tempo il sistema delle « anticipazioni » e cioè la consegna di copie alle edi-

cole notturne di Milano che ricevono i quotidiani che usufruiscono di tale servizio di vendita aggiuntivo assai prima delle altre rivendite.

In tal caso la competenza territoriale si sarebbe radicata certamente a Milano sulla base di tale sola circostanza in quanto nel capoluogo si sarebbe realizzata la prima ed immediata vendita di un numero elevato di copie⁸.

Ma, come si è accennato, *Libero* non si avvaleva all'epoca di tale servizio e quindi le copie del quotidiano contenenti le pagine milanesi con l'articolo incriminato sono state poste in vendita, verosimilmente in modo simultaneo, in base agli orari normali di vendita, nelle edicole di Milano, Monza e delle altre città della Lombardia.

L'evento presuntivamente diffamatorio si potrebbe quindi considerare realizzato contemporaneamente in più luoghi e non essendo individuabile il luogo di prima consumazione del reato, dovrebbe, in assenza di altre soluzioni⁹, trovare applicazione il criterio suppletivo di cui all'art. 9 secondo comma c.p.p. e cioè quello che fa discendere la competenza territoriale dal luogo di residenza, dimora o domicilio degli imputati.

La residenza e così anche il domicilio legale degli imputati si trova a Milano ma non è solo tale criterio di collegamento, comunque utilizzabile in via sussidiaria, il dato idoneo a radicare definitivamente nel caso in esame la competenza presso l'autorità giudiziaria del capoluogo.

Infatti non accontentandosi e non fermandosi ad una pretesa contemporaneità determinata dalla vendita del quotidiano e quindi dalla sua comparsa in una pluralità di luoghi, bisogna chiedersi dove si è verificato il primo effetto diffamatorio percepibile, dove cioè una pluralità di persone ha ragionevolmente potuto per la prima volta effettuare un concreto collegamento tra le notizie, secondo l'accusa, offensive contenute nell'articolo ed una determinata persona.

Si ponga attenzione allora alle seguenti circostanze, desumibili dagli atti processuali disponibili.

La persona offesa Massimo Amati non è un personaggio pubblico ma è conosciuto nella consueta cerchia abbastanza ristretta di relazioni sociali che ciascuno ha, quindi è conosciuto nel proprio mondo familiare, lavorativo e nel caso in esame di limitato attivismo politico.

Egli vive a Milano, lavora a Milano come dipendente di uno Scalo Postale, a Milano svolge o svolgeva la propria attività politica in alcuni Centri Sociali, anche il fatto che gli è attribuito, in modo distorto e lesivo della sua reputazione secondo il capo d'accusa, e cioè l'invio di alcuni volantini, è avvenuto a Milano.

⁸ In merito al funzionamento delle edicole notturne di Milano che vendono in anticipo rispetto a ogni altra i quotidiani stampati nell'hinterland milanese e sono suscettibili di essere considerate quale punto di riferimento per il radicamento appunto a Milano della competenza territoriale nei reati di diffamazione si veda l'ordinanza di questo Ufficio G.I.P. di Milano in data 2 gennaio 2003 pubblicata in *Il Foro Ambrosiano*, 2003, p. 161.

⁹ Si noti che il frazionamento dei pro-

cessi di composizione, di stampa e di distribuzione rende, nel caso di diffamazione ascritta a quotidiani che sfruttano le tecniche di impresa più moderne, di fatto inapplicabile la prima regola suppletiva dettata dall'art. 9 primo comma c.p.p. in base alla quale, se la competenza non può essere determinata a norma dell'art. 8 c.p.p., è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.

Sempre nella nostra città vi è la redazione principale del quotidiano ove l'articolo è comparso nelle pagine presentate al pubblico come « Pagine milanesi » (e non lombarde), a Milano, come si è detto, vivono, sono domiciliati e operano professionalmente gli imputati.

Non è quindi, su un piano fattuale, dubbio il luogo ove si è verificato il primo e diretto effetto diffamatorio percepibile, ove il reato poteva cagionare l'evento costituito dall'aggressione al patrimonio morale della persona o offesa: si tratta della città di Milano.

Certo non può escludersi che anche in altri luoghi si sia verificata, in forma derivata e meno intensa rispetto al centro del fenomeno, l'effetto psicologico costituito dalla possibilità per alcune persone di recepire la portata presuntivamente diffamatoria di affermazioni contenute nell'articolo e di ricollegarle ad una persona concreta.

Ma, se ciò è avvenuto, si è trattato, come insegna la comune esperienza in base ai dati disponibili, di un effetto derivato, secondario, incerto, privo di quell'immediatezza e intensità della lesione che si è realizzata a Milano.

Basti pensare al fatto che, appena superata la cerchia delle normali relazioni sociali della persona offesa, per i « consumatori » del quotidiano in altre città la persona offesa stessa cessa di essere una persona concreta riducendosi ad una identità anagrafica, sino a ridurre in pratica la potenziale diffamazione ad una sorta di reato impossibile per inidoneità a produrre concretamente l'effetto dannoso previsto dalla fattispecie.

A Milano quindi il presunto reato di diffamazione si è primariamente consumato in termini di tempo e di intensità: se il reato potesse assumere una veste fisica, Milano sarebbe il cerchio più prossimo alla energia offensiva da esso dispiegata.

Certo non in tutti i casi la soluzione può essere così netta (si pensi alle ipotesi in cui la diffamazione investa un personaggio pubblico conosciuto a livello nazionale o riguardi più condotte attribuite alla medesima persona ma avvenute in diversi luoghi) ma per limitarsi ad un solo accenno, senza oltrepassare troppo lo specifico *thema decidendum*, la griglia interpretativa che si propone può essere in tutti i casi un utile stimolo per superare schemi di interpretazione ripetitivi e fittizi (in particolare il « luogo di stampa » come criterio avulso dagli avvenimenti concreti della diffamazione) e riportare la competenza e quindi il processo, con valutazioni flessibili e adeguate al caso, al centro dei fatti per cui si procede.

Può quindi essere confermata la competenza per territorio dell'Autorità giudiziaria di Milano, seppure sulla base di un iter argomentativo diverso da quello della sentenza di incompetenza del GUP di Monza, e quindi deve essere respinta la richiesta del difensore di sollevare conflitto di competenza in Cassazione.

P.Q.M. — Visti gli artt. 8 e ss. e 22 c.p.p.

RESPINGE — la richiesta di sollevare in Cassazione conflitto di competenza territoriale presentata dal difensore degli imputati all'udienza del 12 maggio 2006 e conferma la competenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Milano.

**PRIMO EVENTO LESIVO
« PERCEPIBILE » E NUOVI
CRITERI DI
INDIVIDUAZIONE DEL
GIUDICE
TERRITORIALMENTE
COMPETENTE IN TEMA DI
DIFFAMAZIONE A MEZZO
DELLA STAMPA**

La decisione in commento¹ si affianca a quella recente giurisprudenza di merito tendente a ricercare, in tema di individuazione del Giudice competente per territorio nei reati commessi con il mezzo della stampa, le soluzioni alternative rispetto a quelle già ampiamente « codificate »; prima fra tutte, quella che individua il *locus commissi delicti* nel sito in cui ha sede l'officina di stampa del periodico.

L'Ufficio del G.i.p./G.u.p. di Milano, nel caso di specie, era chiamato a decidere se sollevare *ex art. 30*

c.p.p. conflitto di competenza territoriale presso la Corte di Cassazione. Il *casus belli* contemplava l'ipotesi di cui all'art. 28, lett. b, c.p.p., in quanto (inizialmente) prima il Tribunale di Milano, poi quello di Monza, interessati del medesimo procedimento penale, avevano ricusato di prenderne cognizione, ritenendosi territorialmente incompetenti. La vicenda riguardava un caso di diffamazione aggravata commessa con il mezzo della stampa periodica, con « connessa » imputazione a carico del direttore responsabile della testata per omesso controllo, *ex art. 57 c.p.*

Le indagini si svolgevano presso la Procura della Repubblica di Milano (interessata per prima dalla *notitia criminis* del querelante), che richiedeva il rinvio a giudizio degli imputati innanzi al G.u.p. in sede. Il Giudice, però, rilevando che il polo di stampa del quotidiano (ove, secondo la sua prima interpretazione, si sarebbe verificato per primo l'evento lesivo, e cioè la conoscenza del « pezzo » diffamatorio da parte di almeno due persone) era ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza, si dichiarava incompetente con sentenza, inviando il fascicolo al P.M. presso tale Foro. La decisione, però, veniva ribaltata dal G.u.p. brianzolo, in quanto il quotidiano in questione avrebbe depositato le c.d. « copie d'obbligo » (di cui all'abrogata legge n. 374/1939) presso la Prefettura del capoluogo lombardo. Colà, quindi, si sarebbe « consumata » per prima la diffamazione, con conseguente competenza territoriale del Tribunale milanese. Il procedimento, quindi, veniva « ritrasmesso » a Milano. Da qui l'insorgere della possibilità di un conflitto negativo e, pertanto, la richiesta della difesa degli imputati, formulata al Giudice milanese, di valutare nuovamente il tema oggetto di « disaccordo » ed, eventualmente, di « azionare » i meccanismi di cui al citato art. 30 del codice di rito.

Il G.u.p. del Tribunale ambrosiano però, nel respingere tale istanza, faceva « rientrare » l'ipotizzato conflitto, dichiarando la propria competenza territoriale, inizialmente, come detto, ricusata.

¹ Giudice per le indagini preliminari di Milano, ordinanza 22 settembre 2006.

In primo luogo, la decisione *de qua* sottolinea la natura del reato di diffamazione come delitto ad evento per così dir « psicologico » necessario². In buona sostanza, il reato di cui all'art. 595 c.p. è configurabile unicamente ove i destinatari del messaggio che si assume diffamatorio percepiscano le espressioni come oggettivamente offensive per la reputazione del soggetto terzo potenzialmente leso. Insomma, la psiche del « pubblico » deve essere raggiunta ed « impressa » dalla comunicazione delittuosa; ecco perché si è parlato di evento psicologico: il messaggio deve incidere sulla mente di terzi. Nella specie, quindi, i lettori di un articolo devono constatare che la reputazione (intesa come considerazione di cui un soggetto gode nella società) della « parte lesa » sia moralmente aggredita dalle pubblicazioni (o dalle altre manifestazioni del pensiero) in questione, ricevendo così il messaggio diffamatorio³.

Facendo propria tale valutazione, quindi, il Giudice ricorda che « *L'evento psicologico non può essere « virtuale », ma deve configurarsi come reale possibilità di recepire e discernere il contenuto diffamatorio del messaggio* ».

Ragionamento interessante, e condiviso da autorevole dottrina⁴, ma che « serve » al G.u.p. in questione per passare ad un secondo e più pregnante passaggio interpretativo. Più che « abbracciare » criteri squisitamente formalistici (quali quello del luogo di stampa indicato nella gerenza dei periodici, sul quale si tornerà *infra*), per individuare il Tribunale territorialmente competente a decidere su un caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa (ma l'assunto vale anche nei casi di cui all'art. 595, comma 3 c.p.: si pensi ai siti, ai *newsgroup*, ai *forum* ed ai famigerati *blog* che ormai « popolano » il web), bisognerà aver riguardo al luogo in cui l'evento naturalistico lesivo, inteso nel senso psicologico sopra prospettato, si realizzerà per primo. Ove, pertanto, per la prima volta, almeno due persone abbiano (ovvero la seconda di due abbia) percepito un messaggio diffamatorio ai danni di un terzo determinato, ricevendo quindi le notizie lesive loro dirette, lì si consumerà il reato, con radicamento della competenza territoriale.

Il Giudice, quindi, con l'ordinanza in commento, pur sottolineando l'incertezza sul luogo di « prima distribuzione diffusa »⁵ del quotidiano, e « ricordando » l'astratta applicabilità del criterio suppletivo del luogo di residenza degli imputati (nel caso *de quo* entrambi iscritti all'anagrafe del capoluogo lombardo) di cui all'art. 9 cpv c.p.p., con uno spunto intellettuale assai innovativo, reputava radicata ivi la competenza proprio perché, trattandosi di persona offesa nota maggiormente nel milanese, « *non è quindi, su un piano fattuale, dubbio il luogo ove si è verificato*

² Sul punto v. VERRI, CARDONE « *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno* », Giuffrè, 2007, pp. 10 e ss..

³ Sul punto v. Cass. pen., 14 giugno 1988, in questa *Rivista*, 1990, 628).

⁴ Sul punto v. PERON *La diffamazione tramite mass media*, Cedam, 2006, pp. 55 e ss..

⁵ Sul punto, si ricorda un'interessante decisione che individuava il luogo di iniziale diffusione in quello ove avevano sede

le prime edicole notturne raggiunte dalla distribuzione del periodico, considerando quindi ininfluenza il fatto che il giornale fosse in un primo momento nella disponibilità degli stampatori, presso il polo tipografico, ed abbandonando quindi il criterio formalistico del « luogo di stampa », v. Trib. Milano, uff. Gip, ord. 2 gennaio 2003, in *Foro Ambrosiano*, 2003, 164, con nota di MALAVENDA.

il primo e diretto effetto diffamatorio percepibile, ove il reato poteva cagionare l'evento costituito dall'aggressione al patrimonio morale della persona offesa: si tratta della città di Milano».

Un'obiezione pare opportuna: se tale criterio, che abbandona ogni forma di « pre-costituzione », svincolandosi dal luogo di stampa, è ipotizzabile nei confronti di un'ipotetica diffamazione realizzata nei confronti di una persona conosciuta solo in ambito locale (come, del resto, nel caso sottostante la decisione in commento, ove la persona offesa era nota unicamente a Milano), *quid iuris* nel caso di un personaggio pubblico, noto in ambito nazionale? Ancora, con qualche amore per i casi se non paradossali perlomeno estremi, si ipotizzi che alcuni lettori milanesi si trovino per le ferie estive in vacanza fuori città, e leggano in diversi luoghi una notizia, contenuta su un periodico nazionale, pur offensiva nei confronti di un loro concittadino ignoto fuori dalle « mura », dove si realizzerà per prima la diffamazione, a Milano o nei luoghi di villeggiatura, ed in particolare in quali delle amene località vacanziere?

Per ovviare a tali incertezze, e nonostante sia lo stesso G.i.p. a sottolineare, in maniera arguta ed autocritica, che non si possa escludere che « anche in altri luoghi si sia verificata, in forma derivata e meno intensa rispetto al centro del fenomeno, l'effetto psicologico costituito dalla possibilità per alcune persone di recepire la portata presuntivamente diffamatoria di affermazioni contenute nell'articolo e di ricollegarle ad una persona concreta », è evidente che un criterio caratterizzato da una così marcata « volatilità » ed incertezza, pur se apprezzabile sotto un profilo di effettività della percezione della diffamazione, non possa essere condiviso, se non adeguatamente temperato con quelli già « codificati ».

Quanto al criterio della « consegna delle copie d'obbligo », già posto al centro di interessanti pronunzie⁶, correttamente il G.i.p. ne ha sottolineato l'intervenuta abrogazione, in quanto la legge 15 aprile 2006 n. 106 (ed il successivo decreto attuativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 aprile 2006) ha « cancellato » l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939 n. 374, che disciplinava (come detto) il deposito preventivo (rispetto alla distribuzione del prodotto editoriale) delle copie del periodico presso la Prefettura e la Procura della Repubblica territorialmente competenti. La previsione in questione, infatti, era diventata a dir poco obsoleta, perdendo di significato, con l'introduzione della teletrasmissione del periodico, che oggi dalla redazione viene inviato ai centri di stampa in tempo reale e, comunque, precedentemente rispetto al deposito delle suddette copie d'obbligo. L'attuale normativa, quindi, lungi dal prevedere un deposito « preventivo » dei prodotti editoriali (che ora includono anche do-

⁶ Sul punto, v. *ex plurimis*: Cass. pen. sez. I, c.c. 5 giugno 2000, n. 4158, Pansa, in *Ced 168288*. Interessanti e di sicuro rilievo paiono, peraltro, due provvedimenti emessi, rispettivamente, dalla Procura Generale presso la Suprema Corte, in data 8 aprile 2004 e dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano, in data 27 ottobre 2004. Risolvendo due casi di contrasto negativo tra uffici del Pubblico Ministero, ex art. 54 c.p.p., e con motivazioni

analoghe, si disponeva che sia nel caso in cui un giornale venga composto in un'unica redazione, e poi inviato per la stampa a diversi « poli » sparsi per il Paese, che nel caso di edizione nazionale di un quotidiano, arricchita da « dorsali » locali scritti e stampati altrove, rispetto alla sede centrale del periodico, deve individuarsi la competenza territoriale utilizzando il criterio delle « copie d'obbligo ».

cumenti sonori, video e multimediali) presso Procura e Prefettura, ha introdotto un obbligo di trasmissione dei prodotti *de quibus*, da parte degli editori, solo in favore delle biblioteche nazionali e centrali di Roma e Firenze, per meri fini archivistici e culturali (e non di « controllo » della stampa, come previsto nella risalente disciplina del '39).

Sul tema dell'individuazione del luogo di stampa, come luogo di realizzazione del delitto *de quo*, poi, si è correttamente obiettato che non sempre lo stesso corrisponde ad una effettiva possibilità di conoscenza del prodotto uscito dal polo tipografico. Nonostante tale criterio sia quello maggiormente « selezionato » dalla giurisprudenza di legittimità⁷, infatti, si deve convenire con il G.i.p. che tale dato di collegamento è spesso « *fittizio e scollegato dall'essenza della presunta diffamazione quale concretamente si verifica nel mondo fenomenico* ».

È pur vero che il giornale (o, comunque, il periodico) ha come « *target* » unico i suoi lettori e, quindi, è solo rispetto a tale categoria che si dovrà ricercare il momento effettivo (e potenziale) di « prima diffusione ». Seguendo tale interpretazione, la occasionale conoscenza della notizia lesiva da parte dei tipografi, pertanto, assumerebbe valenza episodica accidentale e per così dir accessoria rispetto al naturale destinatario delle notizie, cioè l'opinione pubblica, identificata nella pluralità dei lettori. Interessante, al riguardo, la distinzione operata dalla decisione annotata che mette a confronto il giornale « *leggibile* » (appunto dai tipografi, dagli stampatori, piuttosto che dagli edicolanti notturni) da quello « *letto* », appunto, dagli acquirenti e, comunque, pubblicamente divulgato.

Ma se è vero che bisogna senz'altro abbandonare criteri formali e di rigore che mal si attagliano ad una necessità di concreta individuazione dell'effettiva conoscenza della notizia da parte dei lettori⁸, è altrettanto vero che non possono non considerarsi le nuove tecnologie di stampa e distribuzione dei periodici, oltre che la c.d. composizione frazionata dei medesimi.

È infatti assai probabile, ad esempio, che, in caso di testata nazionale teletrasmessa a più poli di stampa, sia difficile (o pressoché impossibile) stabilire presso quale delle « filiali » ubicate nel territorio nazionale sia stato impresso (e diffuso) per prima il periodico, con evidente scelta (dettata da senso pratico prima che giuridico) del luogo di stampa principale, ove ha sede la tipografia che impagina il quotidiano e che, per prima, diffonde le notizie « lesive ».

Ove si tratti, invece, di testata nazionale redatta e stampata presso un polo di stampa primario, e poi diffusa per teletrasmissione ad alcune re-

⁷ Sul punto, v. in dottrina POLVANI, *La diffamazione a mezzo stampa*, Cedam, 1999, pp. 307 e ss.; CHINDEMI, *Diffamazione a mezzo stampa (radio-televisione-internet)*, Giuffrè, 2006, pp. 39 e ss.; e in giurisprudenza, *ex plurimis*: Cass. pen. sez. I, c.c. 26 novembre 2002, n. 41038, Calabrese, in *Giur. it.*, 2003, recentissime, p. 53.

⁸ Si pensi, ad esempio, ad alcune decisioni assolutamente formalistiche rese dalla giurisprudenza di merito, che individua-

no come criterio per il radicamento della competenza territoriale quello del luogo ove ha sede il Tribunale presso cui la testata è registrata, v. Corte d'Appello di Milano, sez. I, 14 ottobre 1999, in *Foro Ambrosiano*, 2000, p. 27. Tale criterio, a parer di chi scrive, può dar spazio a perplessità applicative: si pensi al caso in cui il periodico abbia il proprio polo di stampa e di distribuzione in una circoscrizione diversa da quella presso cui ha sede la redazione ed è registrata la testata.

dazioni decentrate che la « arricchiscono » con i dorsi di cronaca locale, il problema è di più facile soluzione: per le notizie apparse sulle cronache « nazionali » sarà competente il Tribunale del luogo di stampa « primaria », mentre per quelle pubblicate « in loco » la competenza andrà individuata in favore del circondario ove (si assembla e) si stampa il « dorso ».

Forse, traendo « spunto » dai criteri legislativi fissati (*in species* dall'art. 30 della legge n. 309/1990) per la diffamazione realizzata per il tramite del mezzo radiotelevisivo, ed estesi in via ermeneutica dalla giurisprudenza di legittimità anche al mezzo del *web*⁹, visto il notevole sviluppo tecnologico (attualmente in corso) che caratterizza l'editoria, « entrata » ormai nell'era multimediale, si potrebbe optare per il Tribunale del luogo di residenza della persona offesa, come *locus* in cui si è realizzato il danno da reato. Ma tale « scelta » va effettuata in via definitiva (a parte il ricorso alla giurisprudenza, peraltro a dir poco « frammentaria » sul tema) solo dal legislatore, chiamato peraltro in questa fase storica alla riforma dei reati contro l'onore.

Ci si rende conto quindi che, in mancanza di tali « interventi », il giusto e ragionevole spunto del « *primo evento lesivo percepibile* », fornito dalla decisione in commento, possa senz'altro coadiuvare l'interprete, caso per caso, a dirimere incertezze quali quelle sopra delineate, ma sempre tenendo presente i criteri della « prima diffusione » e del « luogo di stampa », adeguatamente adattati e considerati, in maniera tale da rifuggire da orientamenti « preconfezionati », e da costituire un criterio di determinazione della competenza più elastico, e che si attagli maggiormente allo sviluppo dei moderni mezzi di comunicazione.

CORSO BOVIO
PAOLO GRASSO

⁹ Sul punto, v. Cass. pen., sent. n. 6591, 8 maggio 2002, conforme a ordinanza resa, a definizione di un regolamen-

to di competenza territoriale, dalla Cass. pen. n. 22586/06.